

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1772 DELLA COMMISSIONE****del 28 settembre 2017****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari del Canada**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione (UE) 2017/38 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha autorizzato l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («l'accordo»).
- (2) L'accordo stabilisce che i dazi doganali sulle importazioni nell'Unione di merci originarie del Canada siano ridotti o eliminati conformemente alla tabella di soppressione dei dazi di cui all'allegato 2-A dell'accordo. L'allegato 2-A dispone che per talune merci la riduzione o l'eliminazione dei dazi doganali sia concessa nei limiti di contingenti tariffari.
- (3) L'allegato 2-A dell'accordo dispone che l'Unione deve gestire alcuni di tali contingenti tariffari secondo il principio «primo arrivato, primo servito». La Commissione dovrebbe gestire tali contingenti tariffari conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (4) L'accordo stabilisce che, per beneficiare di tali contingenti tariffari, le merci devono essere conformi alle regole di origine contemplate nell'allegato 5 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine allegato al suddetto accordo.
- (5) L'accordo, quale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* GU L 238 del 16 settembre 2017, deve essere applicato in via provvisoria a decorrere dal 21 settembre 2017 <sup>(4)</sup>. Onde garantire l'applicazione e la gestione effettive di tali contingenti tariffari concessi nell'ambito dell'accordo che la Commissione gestisce secondo il principio «primo arrivato, primo servito», il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 21 settembre 2017.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per le merci originarie del Canada che figurano nell'allegato.

*Articolo 2*

Le merci elencate nell'allegato originarie del Canada e dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'Unione sono esenti dai dazi doganali applicabili alle importazioni nell'Unione nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari fissati nell'allegato.

*Articolo 3*

I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).

<sup>(4)</sup> Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 238 del 16.9.2017, pag. 9).

*Articolo 4*

Per beneficiare dei contingenti tariffari fissati dal presente regolamento, le merci elencate nell'allegato devono essere conformi alle regole di origine contemplate nell'allegato 5 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine allegato all'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, ed essere accompagnate da una dichiarazione di origine valida conforme all'allegato 2 di tale protocollo.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 settembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione dei prodotti nella quarta colonna della tabella è da considerarsi puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC figuranti nella seconda colonna della tabella applicabili al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata dei codici NC e della corrispondente designazione dei prodotti nella quarta colonna della tabella.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione dei prodotti	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.8400	ex 0201 10 00	93	Carcasse e mezzene di bisonte, fresche o refrigerate	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	841 tonnellate equivalente peso carcassa
				Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni anno successivo dall'1.1 al 31.12	3 000 tonnellate equivalente peso carcassa
	ex 0201 20 20	93	Quarti detti «compensati» di bisonte, non disossati, freschi o refrigerati		
	ex 0201 20 30	93	Busti e quarti anteriori di bisonte, non disossati, freschi o refrigerati		
	ex 0201 20 50	93	Selle e quarti posteriori di bisonte, non disossati, freschi o refrigerati		
	ex 0201 20 90	20	Altri pezzi di bisonte, non disossati, freschi o refrigerati		
	ex 0201 30 00 <sup>(1)</sup>	30	Carni disossate di bisonte, fresche o refrigerate		
	ex 0202 10 00	20	Carcasse e mezzene di bisonte, congelate		
	ex 0202 20 10	20	Quarti detti «compensati» di bisonte, non disossati, congelati		
	ex 0202 20 30	20	Busti e quarti anteriori di bisonte, non disossati, congelati		
	ex 0202 20 50	20	Selle e quarti posteriori di bisonte, non disossati, congelati		
	ex 0202 20 90	20	Altri pezzi di bisonte, non disossati, congelati		
	ex 0202 30 10 <sup>(1)</sup>	20	Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» di bisonte, disossati e congelati, presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo		

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione dei prodotti	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
	ex 0202 30 50 <sup>(1)</sup>	20	Tagli di quarti anteriori e di punta di petto di bisonte detti «crop», «chuck and blade» e «brisket», disossati e congelati <sup>(2)</sup>		
	ex 0202 30 90 <sup>(1)</sup>	20	Altre carni di bisonte disossate, congelate		
	ex 0206 10 95	20	Pezzi detti «onglets» e «hampes» di bisonte, freschi o refrigerati		
	ex 0206 29 91	31 40	Pezzi detti «onglets» e «hampes» di bisonte, congelati		
	ex 0210 20 10	10	Carni di bisonte non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate		
	ex 0210 20 90 <sup>(3)</sup>	91	Carni di bisonte disossate, salate, in salamoia, secche o affumicate		
	ex 0210 99 51	10	Pezzi detti «onglets» e «hampes» di bisonte, salati o in salamoia, secchi o affumicati		
	ex 0210 99 59	10	Altre frattaglie di carni di bisonte, salate, in salamoia, secche o affumicate		
09.8403	0304 71 90		Filetti congelati di merluzzi bianchi delle specie <i>Gadus morhua</i> e <i>Gadus ogac</i>	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	281
	0304 79 10		Filetti congelati di merluzzi artici ( <i>Bo-reogadus saida</i> )	Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni anno successivo dall'1.1 al 31.12	1 000
09.8404 <sup>(4)</sup>			Gamberetti congelati, affumicati, anche sguosciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg:	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	6 446
	ex 0306 16 91	10	Gamberetti grigi della specie <i>Crangon crangon</i>	Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni anno successivo dall'1.1 al 31.12	23 000
	ex 0306 16 99	21 31 91	Altri gamberetti d'acqua fredda ( <i>Pandalus</i> spp.)		
	ex 0306 17 91	10	Gamberi rosa mediterraneo ( <i>Parapenaeus longirostris</i> )		
	ex 0306 17 92	21 91	Gamberoni (mazzancolle) del genere <i>Penaeus</i>		

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione dei prodotti	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
	ex 0306 17 93	10	Gamberetti della famiglia Pandalidae, eccetto quelli del genere <i>Pandalus</i>		
	ex 0306 17 94	10	Gamberetti del genere <i>Crangon</i> , eccetto quelli della specie <i>Crangon crangon</i>		
	ex 0306 17 99	11 91	Altri		
	ex 0306 95 19	10	Gamberetti non congelati, affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg:		
	ex 0306 95 20	21 91	Altri gamberetti d'acqua fredda ( <i>Pandalus</i> spp.)		
	ex 0306 95 30	21 91	Gamberetti della famiglia Pandalidae, eccetto quelli del genere <i>Pandalus</i>		
	ex 0306 95 40	10	Gamberetti del genere <i>Crangon</i> , eccetto quelli della specie <i>Crangon crangon</i>		
	ex 0306 95 90	10	Altri		
	1605 21 90		Gamberetti preparati o conservati non in recipienti ermeticamente chiusi, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg		
	1605 29 00		Gamberetti preparati o conservati in recipienti ermeticamente chiusi		
09.8405	0710 40 00		Granturco dolce (crudo o cotto a vapore o bollito in acqua), congelato	Dal 21.9.2017 al 31.12.2017	374
	2005 80 00		Granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> ) preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006	Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 Dall'1.1.2019 al 31.12.2019 Dall'1.1.2020 al 31.12.2020	2 667 4 000 5 333

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione dei prodotti	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
				Dall'1.1.2021 al 31.12.2021	6 667
				Dall'1.1.2022 al 31.12.2022 e per ogni anno successivo dall'1.1 al 31.12	8 000

- (<sup>1</sup>) Al momento della dichiarazione di immissione in libera pratica di questo prodotto con una richiesta di beneficiare di tale contingente tariffario, l'operatore economico dichiara il numero d'ordine 09.8401. Nel sistema elettronico relativo alla gestione dei contingenti della Commissione si applica il coefficiente 1,3 per convertire il peso netto dichiarato del prodotto in equivalente peso carcassa.
- (<sup>2</sup>) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione (GU L 15 del 17.1.1981, pag. 4).
- (<sup>3</sup>) Al momento della dichiarazione di immissione in libera pratica di tale prodotto con una richiesta di beneficiare di tale contingente tariffario, l'operatore economico dichiara il numero d'ordine 09.8402. Nel sistema elettronico relativo alla gestione dei contingenti della Commissione si applica il coefficiente 1,35 per convertire il peso netto dichiarato del prodotto in equivalente peso carcassa.
- (<sup>4</sup>) I gamberetti preparati o conservati esportati dal Canada nell'ambito del contingente di origine con il numero d'ordine 09.8310 di cui alla sezione B dell'appendice A (Contingenti di origine) dell'allegato 5 (Regole di origine specifiche per prodotto) del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine accluso all'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altro, non sono importati nell'Unione europea nell'ambito di tale contingente tariffario.